

COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA

Provincia di Alessandria

MODIFICA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Approvato con deliberazione C.C. n. 11 del 30.03.2006 Modificato con deliberazione C.C. n. 10 del 25.03.2009 Modificato con deliberazione C.C. n. 16 del 26.04.2010

INDICE

- ART. 1 Oggetto del Regolamento
- ART. 2 Istituzione della TARIFFA DI IGIENE AMBENTALE
- ART. 3 Soggetti passivi
- ART. 4 Denuncia d'inizio, di variazione e di cessazione dell'occupazione e conduzione
- ART. 5 Esclusioni
- ART. 6 Condizioni d'uso particolari
- ART. 7 Superficie utile utenze non domestiche
- ART. 8 Utenze non stabilmente attive
- ART. 9 Obbligazione T.I.A
- ART. 10 Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche e dei connessi coefficienti di produttività per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della T.I.A
- ART. 11 Assegnazione delle utenze alle classi di attività
- ART. 12 Determinazione delle sottocategorie di utenza e dei coefficienti per il calcolo della parte fissa e variabile della T.I.A. e delle tariffe unitarie per le utenze domestiche
- ART. 13 Determinazione del coefficiente di riduzione sulla T.I.A per i rifiuti assimilati avviati al recupero (utenze non domestiche), e riduzioni (utenze domestiche)
- ART. 14 Applicazione della T.I.A .in funzione dello svolgimento del servizio
- ART. 15 T.I.A giornaliera di smaltimento
- ART. 16 Manifestazioni ed eventi
- ART. 17 Interventi a favore di soggetti in condizione di grave disagio economico
- ART. 18 Accertamenti
- ART. 19 Rimborsi
- ART, 20 Riscossione
- ART. 21 Abolizione della tassa rifiuti solidi urbani interni
- ART. 22 Rinvio ad altre disposizioni di legge o di regolamento del comune

Allegato A

Allegato B

Allegato C

Allegato D

CAPO I

ART. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento istituisce e disciplina l'applicazione della T.I.A per la gestione dei rifiuti solidi urbani in regime transitorio secondo quanto previsto dall'art. 49 del D.Lgs. 5.2.1997 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.P.R. 27.4.1999 n. 158, in particolare stabilendo condizioni, modalità, ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.

ART. 2 Istituzione della T.I.A.

- 1. E' istituita ,nel Comune di Arquata Scrivia ,la Tariffa avente natura tributaria ,per la copertura integrale del costo di gestione di rifiuti,compresi i rifiuti domestici ingombranti ed i rifiuti di qualunque natura o provenienza ,giacenti su strade e aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.
- 2. La "gestione dei rifiuti" comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti ed è disciplinata da apposito regolamento comunale, secondo quanto disposto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 22 del 5.2.1997 e smi.

Entro il mese di novembre di ciascun anno deve essere redatto il Piano finanziario relativo al servizio di cui all'art. 8 del D.P.R. 158/1999.

La Giunta Comunale approva il Piano finanziario e la relativa tariffa con propria deliberazione da adottarsi entro la data di approvazione del bilancio di previsione. Nella medesima deliberazione procederà a fissare sia la quota fissa che quella variabile, in relazione al Piano Finanziario relativo al servizio per il periodo cui si riferisce la tariffa, attuando l'integrale copertura dei costi d'investimento e di esercizio come previsto dal D.P.R. 158/99.

CAPO II

ART. 3

Soggetti passivi

- 1. La TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE è applicata nei confronti di chiunque occupi o conduca locali, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti sul territorio comunale.
- 2. L'obbligazione per la denuncia e per il pagamento della TARIFFA sussiste in capo al soggetto dichiarante con vincolo di solidarietà fra conviventi o comunque fra chi usa in comune i locali e le aree.
- 3. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della TARIFFA così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti attivi responsabili della TARIFFA stessa è effettuato dalla legge e dal presente Regolamento.
- 4. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la TARIFFA è dovuta dal proprietario dell'immobile.

ART. 4

Denuncia d'inizio, di variazione e di cessazione dell'occupazione e conduzione

- 1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte sottoposte a T.I.A devono presentare denuncia al Comune su apposito modulo, entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di assoggettamento a TARIFFA siano rimaste invariate.
- 2. Entro lo stesso termine e nelle medesime forme, devono essere denunciate anche le modifiche, apportate ai locali ed alle aree scoperte, alla loro superficie e destinazione d'uso, ovvero al numero degli occupanti l'abitazione, che comportino un diverso ammontare della TARIFFA, o comunque influiscano sull'applicazione e riscossione della stessa in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
- 3. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree, soggette a T.I.A, del condominio e del centro commerciale integrato.
- 4. La denuncia deve contenere:
- l'indicazione del codice fiscale;

- la provenienza del contribuente;
- cognome, nome nonché data e luogo di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
- per gli enti, istituti, associazioni, società ed altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede principale, lo scopo sociale o istituzionale, il codice ISTAT dell'attività, l'indicazione dei dati identificativi (codice fiscale, residenza, dati anagrafici) del soggetto che la presenta (rappresentante legale o altro) ed informazioni relative all'eventuale produzione di rifiuti speciali per i quali deve essere verificata l'assimilazione ai sensi di legge;
- l'ubicazione, la superficie e le ripartizioni interne dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
- la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
- la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale;

L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale, o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento.

Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dalla Legge.

La cessazione dell'uso, dell'occupazione o conduzione dei locali ed aree soggette a T.I.A deve essere denunciata, su apposito modulo, al Comune appena avvenuta e comunque entro 30 giorni dal suo verificarsi.

ART. 5 Esclusioni

1. Non sono soggetti a T.I.A, e quindi non si computano, i locali e le aree la cui occupazione non comporta la produzione di rifiuti . Ciò sia che si verifichi per la loro natura, sia per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente desumibili dalla denuncia originaria o di variazione o da idonea documentazione.

Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- locali adibiti esclusivamente a centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia costante presenza umana;
- soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza di persone;
- unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di almeno un'utenza (acqua e luce);
- fabbricati danneggiati, inagibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni come da comma 3 art.49 D.Lgs.22/1997;
- balconi ,verande, terrazze e porticati non chiusi con strutture fisse o strutture mobili;
- locali e aree riservate al solo esercizio della attività sportiva. Sono invece assoggettati a tassazione i locali ,i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicati, quali spogliatoi, servizi, uffici,biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta e di accesso e simili;
- gli edifici delle confessioni religiose riconosciute, adibiti a culto pubblico, esclusi gli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quelli del culto in senso stretto.
- 2. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione. Sono altresì esclusi dalla TI.A.:
- a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- b) le parti di uso comune del fabbricato, quali lastrici solari, scale, ingressi, vestiboli, anditi, portici, cortili, lavanderie, stenditoi, garages senza boxes o parti comuni del garage con boxes e altri parti in comune anche se suscettibili di produrre rifiuti.

- 1. Nel caso di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto a presentare la denuncia per i locali ed aree scoperte di uso comune ed a corrispondere la relativa TARIFFA.
- 2. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e/o professionale, la TI.A. applicabile è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata ai criteri T.I.A adottati, tenendo conto della superficie a tal fine utilizzata e della produzione puntuale o media statistica della categoria di utenza ad essa assegnata.
- 3. Per le parti comuni del condominio l'obbligazione di denuncia e di corrispondere la TARIFFA fa carico a chi detiene in via esclusiva i relativi locali ed aree.

ART. 7

Superficie utile utenze non domestiche

- 1. La superficie di riferimento, non esclusivo, per il calcolo della TARIFFA è misurata, per i locali, sul filo interno dei muri, mentre per le aree è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto delle eventuali costruzioni che vi esistono. Nel calcolare il totale delle frazioni di metro quadrato, per valori inferiori od uguali a 0,5 m² l'arrotondamento avviene per difetto, mentre per valori superiori a 0,5 m² l'arrotondamento avviene per eccesso.
- 2. Concorrono a formare l'anzidetta superficie per i locali, tutti i vani che compongono l'immobile e, per le aree scoperte, le superfici operative delle stesse con esclusione di quelle che costituiscono accessorio o pertinenza dei locali.
- 3. Nella determinazione della superficie non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali dimostrino di provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
- 4. Per le attività produttive ed i servizi (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui vengono prodotti rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la riduzione nella misura del 40% della superficie imponibile, fermo restando che la riduzione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

CAPO III

ART. 8

Utenze non stabilmente attive

- 1. Per "utenze non stabilmente attive" previste dall'art. 7, comma 3, del D.P.R. 158/1999 si intendono:
- per le utenze domestiche:
- a) le abitazioni tenute a disposizione (seconde case) e gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all'estero:
- b) le famiglie con un componente o bicomponenti temporaneamente assenti in quanto ricoverati in case di riposo;
- per le utenze non domestiche: i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività stagionale, occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 180 giorni, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
- 2. Per le utenze non domestiche si applica la TARIFFA della categoria corrispondente secondo i criteri ed il modello approvato, rapportata al periodo di occupazione o conduzione risultante dall'atto autorizzatorio o, se superiore, a quello di effettiva occupazione o conduzione.
- 3. Le utenze domestiche sono associate, ai fini del calcolo della T.I.A., al numero di componenti la famiglia anagrafica media comunale di cui all'art. 12 del presente Regolamento.

ART. 9 Obbligazione T.I.A.

- 1. La T.I.A è corrisposta e commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- 2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del mese solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione.
- 3. Il modello T.I.A.prevede per ogni contribuente l'obbligo di corrispondere un importo, così determinato:
 - quota fissa determinata sulla base dei costi fissi annui;

- quota variabile determinata sulla base dei costi variabili annui;
- 4. Il corrispettivo da pagare, per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti, viene assolto dal contribuente in quattro rate comprendente la quota fissa e la quota variabile. Le modifiche inerenti la caratteristica dell'utenza che comportano variazioni in corso dell'anno della T.I.A. vengono conteggiate nella TARIFFA successiva mediante bollettazione supplettiva o sgravio.
- 5. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.
- 6. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la T.I.A. non è dovuta per le annualità successive se il contribuente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la T.I.A. sia stata assolta dal subentrante.
- 7. Ai fini dell'applicazione della tariffa, le variazioni delle condizioni di assoggettabilità imputabili al cambio di destinazione d'uso o all'aumento o alla diminuzione della superficie assoggettabile producono i loro effetti dal primo giorno del mese solare successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni stesse sia in aumento che in diminuzione fermi restando i termini di decadenza stabiliti dalla legge.

ART. 10

Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche e dei connessi coefficienti di produttività per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della T.I.A.

- 1. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in relazione alla loro destinazione d'uso, tenuto conto della specificità della realtà socio-economica del Comune. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.
- 2. Per la parte variabile della T.I.A. si fa riferimento alla quantità di rifiuti presumibilmente prodotti in base all'adozione di indici Kd appropriati per ogni categoria.
- 3. Tali coefficienti saranno determinati su base annua, contestualmente all'adozione della delibera TARIFFA in sede di predisposizione del bilancio di previsione.

CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE

Agli effetti dell'applicazione della TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE i locali e le aree secondo cui sono destinati, sono suddivisi nelle seguenti categorie di utenza con riferimento all'allegato 1 del D.P.R. 158/99 – Tabelle 3a e 4a – relative a Comuni con più di 5.000 abitanti:

CAT. DESCRIZIONE

- 1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
- 2. Cinematografi e teatri
- 3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
- 4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
- 5. Stabilimenti balneari
- 6. Esposizioni, autosaloni
- 7. Alberghi con ristorante
- 8. Alberghi senza ristorante
- 9. Case di cura e riposo
- 10. Ospedali
- 11. Uffici, agenzie, studi professionali
- 12. Banche ed istituti di credito
- 13. Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli
- 14. Edicole, farmacie, tabaccherie, plurilicenze
- 15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
- 16. Banchi di mercato beni durevoli
- 17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
- 18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, elettricista, idraulico, fabbro
- 19. Carrozzerie, elettrauto, autofficine
- 20. Attività industriali, capannoni produzione
- 21. Attività artigianali di produzione beni specifici
- 22. Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, pub

- 23. Mense, birrerie, hamburgherie
- 24. Bar, caffè, pasticcerie
- 25. Supermercato, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari
- 26. Plurilicenze alimentari e/o miste
- 27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
- 28. Ipermercati di generi misti
- 29. Banchi di mercato generi alimentari
- 30. Discoteche, night club
- 4. I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli sopra classificati, vengono associati, ai fini dell'applicazione della T.I.A alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti ed in base ai criteri di cui all'allegato del presente regolamento.

ART. 11

Assegnazione delle utenze alle classi di attività

- 1. L'assegnazione di una utenza ad una delle classi di attività previste dal precedente art. 10, viene effettuata con riferimento alle certificazioni rilasciate dagli organi competenti relativamente all'esercizio delle attività medesime, al codice ISTAT dell'attività o a quanto risulti dall'iscrizione della CC.II.AA., sempre che tali certificazioni non contrastino con la reale attività esercitata, nel qual caso il riferimento è a quest'ultima.
- 2. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della TARIFFA si fa riferimento all'attività principale o prevalente.
- 3. La TARIFFA applicabile per ogni attività è unica anche se i locali che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. area di vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono ubicati in luoghi diversi. La possibilità di assoggettare ad una diversa categoria i locali di un complesso unitario sussiste solo nell'ipotesi in cui la superficie degli stessi abbia un'incidenza almeno pari al 30 per cento dell'intera superficie. In tal caso la stessa assume una rilevanza autonoma classificabile in una della categorie previste dal D.P.R. nr. 158/99.

ART. 12

Determinazione delle sottocategorie di utenza e dei coefficienti per il calcolo della parte fissa e variabile della T.I.A. e delle tariffe unitarie per le utenze domestiche

- 1. I locali e le aree relative alle utenze domestiche, sono classificate tenendo conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza calcolato sulla base della banca dati comunale dell'Anagrafe al momento dell'elaborazione del modello di calcolo. Il medesimo indice numerico dei componenti è di riferimento per la determinazione del corrispettivo dovuto per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti, calcolato sulla base dei dati di produzione puntualmente rilevati.
- 2. In sede di prima applicazione, il numero degli occupanti l'alloggio viene desunto d'ufficio dall'anagrafe per le famiglie residenti, mentre per i non residenti viene considerata la consistenza media delle famiglie a livello comunale e arrotondata per eccesso.
- 3. Solo in casi particolari in cui non si possa assegnare ad una singola famiglia un'unità immobiliare di residenza, ai sensi del regolamento anagrafico comunale, per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la T.I.A. è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio tenuti al relativo pagamento con vincolo di solidarietà.
- 4. La classificazione indicata è effettuata tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti calcolata in base ai dati puntuali raccolti con i sistemi tecnologici di rilevamento adottati ed è legata al numero di componenti il nucleo familiare o conviventi, che afferiscono alla medesima utenza.
- 5. Il coefficiente da attribuire alla parte fissa della T.I.A. è determinato nei limiti minimi e massimi previsti nella tabella 1a dell'allegato 1 al DPR 158/99.
- 6. Per quanto riguarda la definizione della parte variabile della T.I.A. si utilizzano, ai fini previsionali, gli indici Kb definiti dal DPR 158/99 ed i centri di costo variabili così come definiti nel Piano Finanziario. Tali coefficienti e tariffe sono determinati su base annua, contestualmente all'adozione della delibera DI DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA in sede di predisposizione del bilancio di previsione.

L'articolazione della categoria di utenza domestica in sottocategorie è la seguente:

DENOMINAZIONE DESCRIZIONE

Sottocategoria 1 Locali ad uso abitazione e loro pertinenze con 1 occupante

Sottocategoria 2 Locali ad uso abitazione e loro pertinenze con 2 occupanti

Sottocategoria 3 Locali ad uso abitazione e loro pertinenze con 3 occupanti

Sottocategoria 4 Locali ad uso abitazione e loro pertinenze con 4 occupanti

Sottocategoria 5 Locali ad uso abitazione e loro pertinenze con 5 occupanti

Sottocategoria 6 e più Locali ad uso abitazione e loro pertinenze con 6 o più occupanti.

- 7. L'individuazione della sottocategoria abitativa, è definita annualmente al momento dell'elaborazione del ruolo.
- 8. Laddove non si riesca ad individuare la corrispondente categoria per le civili abitazioni, in quanto il soggetto passivo non è residente o trattasi di persona giuridica, si fa riferimento alla categoria media, salvo il caso in cui il soggetto attesti l'esatto numero degli occupanti, con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.
- 9. Per la determinazione della composizione dei componenti il nucleo familiare, si fa riferimento alla data di formazione della fatturazione con esclusione di quei componenti che, pur mantenendo l'iscrizione anagrafica, siano nella condizione di militare in ferma di leva volontaria per almeno un biennio, o religiosi che operano in strutture al di fuori del territorio comunale.
- 10. Le unità immobiliari adibite a civile abitazione momentaneamente non occupate ma arredate con mobili e suppellettili e dotate di allacciamento alle utenze (acqua, energia elettrica, ecc..), sono da considerarsi appartenenti alla sottocategoria abitativa media comunale, salvo il caso in cui il soggetto 'utente possa dimostrare, con le fatture degli enti preposti ai servizi di rete, che non si sono verificati consumi per un periodo di almeno 6 mesi.
- 11. In base al modello organizzativo per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti adottato ed al relativo modello di calcolo, la superficie occupata non rientra direttamente nel calcolo della T.I.A. ma viene considerata, complessivamente, come elemento statistico.

ART. 13

Determinazione del coefficiente di riduzione sulla T.I.A. o di contribuzioni particolari

- 1. Su motivata istanza dei titolari delle attività e dei rappresentanti legali può essere concessa una riduzione del 10% sulla tariffa di appartenenza a favore delle attività che diano luogo ad una produzione di rifiuti che, per composizione merceologica, siano passibili di recupero, a condizione che gli istanti dimostrino di averli avviati a recupero sulla base di attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi da presentarsi entro il mese di gennaio dell'anno successivo per l'anno precedente.
- La determinazione della riduzione spettante viene effettuata a consuntivo e comporta il rimborso o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti.
- Il Consiglio Comunale, con proprio atto deliberativo, può stabilire forme di contribuzione per determinate categorie di utenze non domestiche, che nel passaggio da Tassa a tariffa hanno subito notevoli incrementi tariffari nonostante l'applicazione di indici (Kd-Kc) al minimo consentito.

ART. 14

Applicazione della T.I.A in funzione dello svolgimento del servizio

- 1. La T.I.A è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La T.I.A. è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato. Fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani residui negli appositi contenitori e quelli riciclabili nelle isole ecologiche distribuite uniformemente sul territorio comunale, nonché le altre tipologie di rifiuti per le quali è attivata la raccolta, la parte variabile della T.I.A relativa ai costi per la raccolta e il trasporto da applicare è ridotta nei casi di seguito descritti:
- a) qualora si verifichi, all'interno della zona gravata di privativa, che il servizio, istituito ed attivato, non abbia luogo o sia svolto in grave violazione delle norme contenute nel regolamento tecnico comunale del servizio di nettezza urbana, nella zona di residenza ove è collocato l'immobile, il contribuente ha diritto, sino alla regolarizzazione del servizio, ad una applicazione della T.I.A nella misura del 40% di quella dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione per raccomandata all'Ufficio Tributi della carenza riscontrata e sempre che il servizio non sia stato regolarizzato entro i trenta giorni successivi;
- b) ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto, e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità protratta per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.
- 2. La T.I.A dovuta è ridotta del 20% se la distanza dal più vicino punto di conferimento per i rifiuti residui posizionato lungo il percorso di raccolta superi i mt. 800.
- 3. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivati da eventi estranei alla responsabilità del gestore, non comporta esonero o riduzione della T.I.A.

- 4. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il contribuente può provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio, nel rispetto delle normative relative, avendo diritto alla restituzione del corrispettivo della T.I.A. relativa al periodo di interruzione del servizio.
- Detta situazione deve essere fatta constatare, al suo verificarsi, al gestore del servizio con atto di diffida.
- 5. La T.I.A è ridotta nella parte variabile della tariffa nella misura del 40% per le utenze domestiche che con apposita istanza da presentare entro gennaio dell'anno successivo dimostrino al soggetto Gestore del servizio la continuativa attività di compostaggio domestico. La determinazione della riduzione spettante viene effettuata a consuntivo e comporta la compensazione all'atto dei successivi pagamenti

ART. 15 T.I.A giornaliera di smaltimento.

- 1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, per i quali non sia possibile applicare gli strumenti previsti dal modello gestionale ed organizzativo adottato dal Comune, è istituita la Tariffa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera.
- 2. E' temporaneo l'uso inferiore a 180 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
- 3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tariffa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso maggiorata di un importo percentuale del 40 per cento.
- 4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della Tariffa da effettuarsi contestualmente al versamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo previsto dalla Legge.
- 5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportino il pagamento della TOSAP, la T.I.A. giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo.
- In caso di uso di fatto la T.I.A. che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.
- 6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la T.I.A annuale, in quanto compatibili.

ART. 16 Manifestazioni ed eventi

- 1. Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali Comunali in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, in considerazione della specialità che presentano ai fini della determinazione della T.I.A, risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato assegnando temporaneamente al referente un numero idoneo di cassonetti per la raccolta dei rifiuti residui e/o contenitori per la raccolta differenziata.
- 2. I costi del servizio saranno prima stimati a preventivo, e successivamente, saranno poi conguagliati al termine della manifestazione sulla base di riscontri oggettivi dei servizi forniti dal gestore dei servizi.

ART. 17

Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico

- 1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, accorda ai soggetti che versano in condizione di grave disagio sociale ed economico un sussidio per il pagamento totale o parziale della T.I.A, limitatamente ai locali direttamente abitati classificati al nuovo catasto edilizio urbano in categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 e con la esclusione di quelli subaffittati. I soggetti che, a specifica richiesta da inoltrare agli uffici comunali che concedono il sussidio, hanno titolo per la concessione del sussidio stesso, sono le persone anziane sole o riunite in nucleo familiare e le persone sole o riunite in nucleo familiare, nullatenenti ed in condizione di accertato grave disagio economico, quali i titolari esclusivamente di pensioni sociali o minime erogate dall'INPS e le persone assistite in modo permanente dai servizi sociali del Comune, comunque con reddito non superiore al minimo vitale.
- 2. Ugualmente il sussidio per il pagamento totale o parziale potrà essere accordato alle famiglie monoreddito, con abitazioni A2, A3, A4, A5, A6, nelle quali il soggetto unico produttore di reddito sia stato per almeno sei mesi nell'anno precedente quello di riferimento in stato di cassa-integrazione, mobilità o disoccupazione.

3. Per le famiglie con abitazioni in categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, nelle quali siano presenti un invalido, un portatore di handicap o persone anziane non autosufficienti con invalidità non inferiore al 100%, a condizione che lo stesso non sia ricoverato in Istituto, nella quantificazione dei componenti il nucleo familiare, agli effetti dell'applicazione della tariffa, non si terrà conto di dette persone a partire dal mese successivo alla data di presentazione della relativa istanza. La situazione deve essere autocertificata dal capo famiglia con riferimento alle certificazioni rilasciate dalle competenti Commissioni.

CAPO IV

ART. 18 Accertamenti

- 1. Il Comune di Arquata Scrivia tramite lo specifico Ufficio Tributi, esercita l'attività di controllo e provvede, nei termini di prescrizione quinquennale ad emettere atto di recupero della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, unitamente alla sanzione del 30 per cento di cui al comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo nr. 471 del 1997 agli interessi moratori previsti per i tributi erariali, oltre all'applicazione delle eventuali ulteriori sanzioni previste dagli articoli 50 e seguenti del decreto legislativo 5 febbraio 1997 nr 22
- 2. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere gli elementi identificativi dell'utente, dei locali e delle aree assoggettabili e la loro destinazione d'uso, dei periodi, della tariffa che si sarebbe dovuta applicare e delle norme regolamentari e/o di legge violate.
- 3. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle utenze, effettuata anche in base alle convenzioni con soggetti abilitati, di cui all'art.52 comma 5 del Dlgs. nr. 446/1997, l'ente, può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti.
- 4. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma precedente nel termine concesso, od anche in assenza di tale preventivo adempimento, il personale incaricato della rilevazione della superficie assoggettabile a tariffa, munito di autorizzazione e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, può accedere agli immobili soggetti alla tariffa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvo i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.
- 5. In caso di mancata collaborazione od altro impedimento alla diretta rilevazione, la quantificazione della tariffa può essere effettuata in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile.
- 6. Per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis del D.lgs nr. 267/2000 e successive modificazioni ove non diversamente disposto dalla legge per le singole fattispecie di violazione.

ART.19 Rimborsi

- 1. Nei casi di errore e di duplicazione l'ente o il gestore del servizio dispone il rimborso della tariffa entro novanta giorni.
- 2. Il rimborso della tariffa riconosciuta non dovuta è disposto entro i trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma 4 dell'art. 13, da presentare, a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla notifica della richiesta di pagamento della tariffa.
- 3. In ogni altro caso, il rimborso della tariffa riconosciuta non dovuto è disposta dall'ente entro novanta giorni dalla domanda dell'utente da presentare, a pena di decadenza, entro i termini stabiliti dalla legge.
- 4. Sulle somme da rimborsare è corrisposto dalla data di produzione della domanda l'interesse al saggio stabilito dal comma 1 dell'articolo 18 del presente regolamento.

- 1. La tariffa, unitamente al contributo provinciale, alle sanzioni, agli interessi moratori, da applicarsi sulla sola tariffa ai sensi dell'art.15 del D.P.R. nr. 633 del 1972 è riscossa dal Comune oppure dal soggetto gestore del servizio, nel rispetto della convenzione e del disciplinare stipulati con il Comune.
- 2. La riscossione volontaria, da effettuarsi in quattro rate, può essere effettuata tramite ruolo esattoriale, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 nr. 602 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 nr. 43 e successive modificazioni- mediante qualsiasi altra forma prevista dall'art. 52 del D.Lgs .nr. 446/97, oppure su conto corrente postale intestato al Servizio Tesoreria Tia del Comune e attraverso altre modalità individuate dalla Giunta Comunale,

ART. 21 Abolizione della tassa rifiuti solidi urbani interni

- 1. E' abolita la tassa rifiuti solidi urbani interni di cui al capo III° del decreto legislativo 15 no vembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.
- 2. I presupposti di imposizione relativi alla tassa abolita, afferenti a periodi antecedenti all'introduzione della presente tariffa sono regolati dai termini di decadenza indicati all'art. 71 del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni.
- 3. In sede di prima applicazione della tariffa, l'ente o il gestore del servizio è tenuto a comunicare ai contribuenti gli elementi identificativi dell'utenza sui quali sarà calcolata la tariffa.
- 4. Sulla base della segnalazione di cui al precedente comma è concesso al contribuente di segnalare al gestore della tariffa eventuali errori o comunque difformità fra i dati contenuti nella comunicazione sopra indicata rispetto alla situazione reale dell'utenza.

A R T. 22 Rinvio ad altre disposizioni di legge o di regolamento del comune

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, nonché alle norme di legge richiamate, ai decreti più sopra indicati, nonché a quelle contenute nei regolamenti adottati dal comune.

ALLEGATI: A Tariffa comunale utenze domestiche

- B Tariffa comunale utenze non domestiche
- C Allegato 1) al D.P.R. 27.4.1999 n. 158 Tabella illustrativa dei coefficienti per la determinazione e l'applicazione della quota fissa e della quota variabile relativa alle utenze domestiche
- D Allegato 4) al D.P.R. 27.4.1999 n. 158 Tabella illustrativa dei coefficienti per la determinazione e l'applicazione della quota fissa e della quota variabile relativa alle utenze non domestiche

TARIFFA COMUNALE PER LE UTENZE DOMESTICHE

PARTE FISSA

E' ottenuta dalla formula:

 $TFdc \text{ om}(n, S) = TFd(n, S) * \alpha 1 * copert.\%$

dove:

TFdcom= quota fissa della Tariffa comunale per un'utenza domestica con n componenti il

nucleo familiare e una superficie pari ad S

Copert.%= percentuale di copertura dei costi.

TFd= quota fissa della Tariffa consortile per un'utenza domestica con n componenti il

nucleo familiare e una superficie pari ad S

 αI = coefficiente correttivo per le utenze domestiche ricavato dalla seguente condizione:

Costi totali utenze domestiche imputabili al Comune = Gettito totale tariffa applicata

alle utenze domestiche del Comune

PARTE VARIABILE

E' ottenuta dalla formula:

 $TVdc \text{ om}(n) = TVd(n)*(1-Rrd)*\alpha 1*copert.\%$

dove:

TVdcom = quota variabile della Tariffa comunale per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare

TVd = quota variabile della Tariffa consortile per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare

Copert %= percentuale di copertura dei costi.

Rrd = coefficiente percentuale di cui all'articolo 21 comma 2, determinato dal rapporto tra contributi CONAI imputabili al Comune ed i Costi Variabili delle utenze domestiche del Comune stesso

 αI = coefficiente correttivo per le utenze domestiche ricavato dalla seguente condizione: Costi totali utenze domestiche imputabili al Comune = Gettito totale tariffa applicata

alle utenze domestiche del Comune

TARIFFA COMUNALE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

PARTE FISSA

E' ottenuta dalla formula:

 $TFndc om(ap, Sap) = TFnd(ap, Sap) * \alpha 2 * copert.\%$

dove:

TFndcom = quota fissa della Tariffa comunale per un'utenza non domestica di tipologia di

attività ap e una superficie Sap;

TFnd= quota fissa della Tariffa consortile per un'utenza non domestica di tipologia di

attività ap e una superficie Sap;

Copert.%= percentuale di copertura dei costi.

a2= coefficiente correttivo per le utenze non domestiche ricavato dalla seguente

condizione:

Costi totali utenze non domestiche imputabili al Comune = Gettito totale tariffa

applicata alle utenze non domestiche del Comune

PARTE VARIABILE

E' ottenuta dalla formula:

 $TVndc om(ap, Sap) = TVnd(ap, Sap) * \alpha 2 * copert.\%$

dove:

TVndcom = quota variabile della Tariffa comunale per una utenza non domestica di tipologia

ap e superficie S;

TVnd = quota variabile della Tariffa consortile per una utenza non domestica di tipologia

ap e superficie S;

Copert %= percentuale di copertura dei costi.

α2= coefficiente correttivo per le utenze non domestiche ricavato dalla seguente

condizione:

Costi totali utenze non domestiche imputabili al Comune = Gettito totale tariffa

applicata alle utenze non domestiche del Comune

ALLEGATO C

Allegato 1) al D.P.R. 27.4.1999 n. 158

SISTEMA PRESUNTIVO

TABELLA ILLUSTRATIVA DEI COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA QUOTA FISSA E DELLA QUOTA VARIABILE RELATIVA ALLE UTENZE DOMESTICHE

COMUNI >5000 abitanti

UTENZE DOMESTICHE NUMERO DEI COMPONENTI	KA (quota fissa)	KB RAPPORTO (quota variabile)				
DEL NUCLEO FAMIGLIARE		minimo	massimo	medio		
1	0.80	0.6	1.0	0.8		
2	0.94	1.4	1.8	1.6		
3	1.05	1.8	2.3	2		
4	1.14	2.2	3.0	2.6		
5	1.23	2.9	3.6	3.2		
6	1.30	3.4	4.1	3.7		

ALLEGATO D

Allegato 4) al D.P.R. 27.4.1999 n. 158

Allegato 4)

TABELLA ILLUSTRATIVA DEI COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA QUOTA FISSA E DELLA QUOTA VARIABILE RELATIVA ALLE UTENZE NON DOMESTICHE

Catagoria	Descrizione attività utenze non domestiche		Kc		Kd	
Categoria		min	max	min	max	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40	0,67	3,28	5,50	
2	Cinematografi e teatri	0,30	0,43	2,50	3,50	
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	0,60	4,20	4,90	
4	Campeggi, distributori carburanti, Impianti sportivi	0,76	0,88	6,25	7,21	
5	Stabilimenti balneari	0,38	0,64	3,10	5,22	
6	Esposizioni, autosaloni	0,34	0,51	2,82	4,22	
7	Alberghi con ristorante	1,20	1,64	9,85	13,45	
8	Alberghi senza ristorante	0,95	1,08	7,76	8,88	
9	Case di cura e riposo	1,00	1,25	8,20	10,22	
10	Ospedali	1,07	1,29	8,81	10,55	
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,07	1,52	8,78	12,45	
12	Banche ed istituti di credito	0,55	0,61	4,50	5,03	
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria	0,99	1,41	8,15	11,55	
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11	1,80	9,08	14,78	
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,60	0,83	4,92	6,81	
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,09	1,78	8,90	14,58	
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	1,48	8,95	12,12	
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82	1,03	6,76	8,48	
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09	1,41	8,95	11,55	
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0.38	0,92	3,13	7,53	
21	Attività artigianale di produzione beni specifici	0,55	1,09	4,50	8,91	
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	9,63	45,67	78,97	
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,85	7,63	39,78	62,55	
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96	6,29	32,44	51,55	
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02	2,76	16,55	22,67	
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	12,60	21,40	
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	11,29	58,76	92,56	
28	Ipermercati di generi misti	1,56	2,74	12,82	22,45	
29	Banchi di mercato genere alimentari	3,50	6,92	28,70	56,78	
30	Discoteche, night club	1,04	1,91	8,56	15,68	

COMUNI > 5000 ABITANTI

 $\mathbf{Kc} > \text{attribuzione } \underline{\text{parte fissa}} \quad ext{-----} \quad \mathbf{Kd} > \text{attribuzione } \underline{\text{parte variabile}}$